

Allegato 6/POF

Regolamento della mobilità studentesca internazionale individuale

Il Centro Scolastico Diocesano "Redemptoris Mater" riconosce l'importanza della dimensione internazionale all'interno dei percorsi formativi. Il suo Piano dell'Offerta Formativa accoglie tutte quelle iniziative che caratterizzano e sviluppano spazi formativi "allargati" alla realtà europea e più in generale al mondo globalizzato.

Sulla base della normativa e, in particolare, della nota del MIUR prot. 843 del 10.04.2013, l'istituto regola le procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe. L'obiettivo è volto alla valorizzazione delle esperienze di scambio o di accoglienza di alunni stranieri all'interno delle classi ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche.

Premessa

Vista la nota DG Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20.04 2011, Titolo V

Visto il D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013

Vista la nota MIUR 10.04.13, prot. 843, con allegata sintesi delle norme vigenti

viene emanato il seguente regolamento.

Art. 1. Nell'attuazione delle iniziative richiamate in premessa si dovranno considerare:

- il riconoscimento degli studi effettuati all'estero per gli studenti italiani
- la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani
- l'ammissione all'anno successivo per gli studenti italiani
- l'ammissione alle classi per gli studenti stranieri
- la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio sia per gli studenti italiani sia per gli studenti stranieri.

Art. 2. Le esperienze di mobilità studentesca internazionale dovranno prevedere:

- l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale
- la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto
- la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all'interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche
- l'individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor)

Art. 3. La validazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale dovrà basarsi su:

- un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e al rientro dal soggiorno all'estero
- la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio centrato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, *evitando di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti* prevista dalla programmazione elaborata per la classe. *Ciò in particolare per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero*
- l'indicazione da parte dell'istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

Art. 4. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a facilitare il reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di *full immersion* nella realtà dell'istituto straniero. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare senso alla serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della sua responsabilità individuale.

Art. 5. Nel caso di mobilità non organizzata dall'istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla scuola la necessaria informativa sull'istituto scolastico o formativo che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero.

Art. 6. Al termine dell'esperienza all'estero sarà compito del *Consiglio di classe* valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero (in originale e tradotta in italiano) e presentata dall'alunno per arrivare ad una *verifica delle competenze acquisite considerando l'esperienza nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza*. Il *Consiglio di classe* predisporrà gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero degli apprendimenti indispensabili allo svolgimento del programma da effettuarsi nel corso del quinto anno, ne definirà i tempi e le modalità.

Art. 7. Il *Consiglio di classe*, per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva, lo sottoporrà ad un colloquio volto a valorizzare l'esperienza di studio svolta all'estero. Lo studente dovrà esporre una sintetica relazione sull'esperienza scolastica nel suo complesso e i docenti interverranno richiedendo brevi chiarimenti sulle discipline affrontate. Prima del rientro dell'alunno, i consigli di classe coinvolti indicheranno *due argomenti nell'ambito dei nuclei fondanti di due discipline del quarto anno* sui quali gli alunni risponderanno nel corso del colloquio. La valutazione finale dovrà tener conto del giudizio espresso dall'istituto estero e considerare gli apprendimenti non formali ed informali (cfr. d. l.vo n. 13 del 16 gennaio 2013), nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti. Tale valutazione permette di definire il *credito scolastico* dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). Il *credito formativo* verrà riconosciuto in base alla relazione della scuola ospitante, secondo il criterio che viene adottato per le altre iniziative già riconosciute dal Liceo.

Art. 8. E' in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.

Art. 9. Lo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero sarà sollecitato a ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Art. 10. Ricordando che l'inserimento di *singoli alunni provenienti dall'estero* da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetto alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, la scuola si atterrà a un protocollo di accoglienza volto a valorizzare la presenza di eventuali studenti stranieri all'interno delle classi, per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. Il *Consiglio di classe* si farà carico di personalizzare il percorso formativo tramite un piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Art. 11. Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, il liceo acquisirà dall'istituto straniero di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche. Al termine del soggiorno verrà rilasciato un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero.

TABELLA DI CONVERSIONE
per le valutazioni del modello scolastico anglosassone

Voto	Corrispondente Percentuale	VOTI IN DECIMI	BANDA DI OSCILLAZIONE nel caso di quarto anno
A	94-100	10	7-8
A-	90-93	9.5	7-8
B+	87-89	9	6-7
B	83-86	8.5	6-7
B-	80-82	8	5-6
C+	77-79	7.5	5-6
C	73-76	7.3	5-6
C-	70-72	7	4-5
D+	67-69	6.5	4-5
D	63-66	6.3	3-4
D-	60-62	6	3-4
F	0-59		